

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO
PASSEGGERI DELLE LINEE FERROVIARIE DEL BACINO SUD [LFS]**

CUNEO-SALUZZO-SAVIGLIANO

CEVA-ORMEA

CONTRATTO DI SERVIZIO

CIG B0FA5F96F2

PREMESSE	1
TITOLO I. Oggetto e campo di applicazione del contratto.....	4
Articolo 1...Struttura, premesse e Allegati	4
Articolo 2...Definizioni	5
Articolo 3...Oggetto	8
Articolo 4...Periodo di validità	9
Articolo 5...Caratteristiche del servizio e programma di esercizio.....	10
TITOLO II. Obblighi di servizio pubblico.....	12
Capo I. Obblighi di servizio pubblico (OSP).....	12
Articolo 6...Principi generali	12
Articolo 7...Descrizione degli obblighi	13
Capo II. Obblighi di qualità	13
Articolo 8...Qualità e comfort.....	13
Articolo 9...Standard quali-quantitativi minimi del servizio.....	15
Articolo 10.Accesso PRM	16
Capo III. Obblighi tariffari	16
Articolo 11.Obblighi relativi alle tariffe	17
Articolo 12.Obbligo di adesione ai principi della Comunità MaaS della Regione Piemonte.....	19
Articolo 13.Obblighi di esposizione dei dati.	19
Articolo 14.Sistema di biglietteria e canali di distribuzione dei titoli di viaggio 21	
Articolo 15.Adeguamenti tariffari.....	21
Articolo 16.Condizioni e modalità di ripartizione tariffaria (in presenza di bigliettazione interoperabile per più servizi integrati di TPL afferenti a diverse modalità di trasporto e/o differenti ambiti territoriali).....	22
Articolo 17.Ricavi da attività di mercato	23
Capo IV. Materiale rotabile	24
Articolo 18.Obblighi relativi al materiale rotabile	24
Capo V. Rapporti con l'utenza	25
Articolo 19.Carta della qualità dei servizi ferroviari	25
Articolo 20.Reclami.....	26
Articolo 21.Indennizzi agli utenti.....	27
Capo VI. Rapporti con l'EC	28
Articolo 22.Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007	28
Articolo 23.Obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione	29

Articolo 24. Relazione annuale	30
TITOLO III. Gestione del contratto	32
Capo I. Realizzazione del servizio	32
Articolo 25. Monitoraggio dell'esecuzione del Contratto	32
Articolo 26. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto	32
Articolo 27. Servizi aggiuntivi e flessibilità del PEA	33
Articolo 28. Obiettivo di servizio e informazione in caso di sciopero	34
Articolo 29. Modalità di gestione delle emergenze e delle perturbazioni all'esercizio	35
Articolo 30. Servizi non resi	36
Capo II. Monitoraggio dei viaggiatori	36
Articolo 31. Monitoraggio dei viaggiatori per conteggio e per indagine	36
Articolo 32. Attività di comunicazione	37
Capo III. Compensazione, PEF e monitoraggio economico	38
Articolo 33. Compensazione economica a favore dell'OE ed equilibrio economico finanziario	38
Articolo 34. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	39
Articolo 35. Periodo regolatorio	40
Articolo 36. Monitoraggio del PEF, condizioni e modalità di revisione.....	41
Articolo 37. Adeguamento all'andamento dell'inflazione delle compensazioni	44
Articolo 38. Pagamento-regolazione degli acconti della compensazione...	45
Articolo 39. Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.....	46
TITOLO IV. Disposizioni relative al termine del contratto	46
Articolo 40. Disciplina delle eventuali proroghe e preavviso minimo per l'esercizio	46
Articolo 41. Obblighi del gestore al termine del contratto	47
TITOLO V. Disposizioni diverse	48
Articolo 42. Diritti di esclusiva	48
Articolo 43. Garanzia a tutela dell'effettivo svolgimento del servizio	48
Articolo 44. Penali per mancata osservanza di clausole contrattuali.....	49
Articolo 45. Modalità di risoluzione delle controversie	50
Articolo 46. Condizioni e modalità per la risoluzione e cessione del contratto	51
Articolo 47. Subaffidamento dei servizi	52
Articolo 48. Tracciabilità dei flussi finanziari	53
Articolo 49. Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione	54
Articolo 50. Tutela dei dati personali	54

Articolo 51. Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia	54
Articolo 52. Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario	55

Con la presente scrittura privata non autenticata sottoscritta

TRA

l'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), codice fiscale n. 97639830013, con sede in corso Marconi, 10 – 10125 Torino, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Cesare PAONESSA, di seguito, per brevità, anche denominata "Ente Concedente" e siglata "EC";

E

l'operatore economico, Longitude Holding S.r.L, con sede legale in Piazza Adriano, 12 – 10138 Torino (TO), C.F. e P.IVA 12386900018 in persona del Direttore Generale Matteo ARENA e del Consigliere d'Amministrazione Manuel Villacé CARBALLO, domiciliati ai fini del presente atto presso la propria sede, di seguito, per brevità, anche denominata "Operatore Economico" e siglata "OE".

PREMESSE

- A. il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- B. il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- C. l'articolo 7.2, del predetto Regolamento (CE) n. 1370/2007, che prevede per l'autorità competente, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del Contratto, l'obbligo di pubblicare

- nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alcune informazioni in merito ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- D. l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che istituisce l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - E. l'articolo 5.4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che riconosce all'autorità competente, ove la legislazione nazionale non lo vieti, la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto su ferrovia;
 - F. la "Relazione sulla definizione dei lotti dei Servizi Ferroviari" del 06/05/2022 redatta da AMP ai sensi delle misure 4 e 6 della Delibera ART 48/2017 su cui ART ha espresso il parere n.6/2022 del 16/06/2022;
 - G. la "Relazione sugli affidamenti dei servizi di TPL - anno 2022" (approvata con deliberazione AMP n. 15/2023 del 6.6.2023);
 - H. la proposta progettuale per la concessione per il servizio di trasporto pubblico ferroviario nelle tratte Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea presentata da Longitude Holding S.r.l, (nota AMP n.14729 del 09/11/2023);
 - I. l'avviso di preinformazione per l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 5 par. 4 del Regolamento 1370/2007, del "Servizio di trasporto pubblico per ferrovia 2023/s 249-790612" pubblicato da AMP sulla Gazzetta Ufficiale Europea Serie S s249, il cui testo è stato approvato con Determina Dirigenziale n.924 del 22/12/2023;
 - J. la Determina Dirigenziale AMP n. 206 del 21.3.2024 che ha definito le fasi propedeutiche all'aggiudicazione del Contratto riassumibili in formalizzazione dell'offerta; produzione di un "Piano di Mobilitazione", previsione della

costituzione di una garanzia provvisoria e approvato gli schemi dei documenti che regoleranno la concessione dei servizi. In particolare,

- K. la formalizzazione dell'offerta da parte di Longitude Holding S.r.l. con documentazione relativa a Programma di Esercizio Annuale (PEA); al Materiale Rotabile; ai Dati economici e Tecnici dell'offerta; Progetti specifici e Piano di mobilitazione (nota prot. AMP n. 4044 del 26.03.2024);
- L. la Determina Dirigenziale AMP n. 220 del 27.3.2024, che ha aggiudicato in via provvisoria a Longitude Holding S.r.l il Contratto di Servizio che regola la concessione del servizio ferroviario (SFS) sulle linee Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea, approvando contestualmente il Piano di Mobilitazione;
- M. che AMP, in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con nota prot. 10260 del 2/8/2024 ha inviato il testo della Relazione di Affidamento (RDA) del Piano Raggiungimento Obbiettivi (PRO) e il Piano Economico Finanziario (PEF);
- N. che ART con nota del 4/9/2024 (prot. ART N.0081945/2024), ha inviato alcune richieste di chiarimento a cui AMP ha dato risposta con nota AMP 14609 del 7/11/2024 integrata con nota AMP 15823 del 27/11/2024;
- O. ART con nota prot. AMP n. 17186 del 19/12/2024 ha trasmesso le "Osservazioni su Piano Raggiungimento Degli Obiettivi Regolatori (PRO) E Piano Economico Finanziario (PEF) - affidamento del servizio di trasporto pubblico passeggeri ferroviario sulle linee Cuneo – Saluzzo – Savigliano e Ceva – Ormea per il periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2034;
- P. che trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione dell'Avviso di preinformazione non sono state formalmente presentate ulteriori proposte progettuali per la concessione

per il servizio di trasporto pubblico ferroviario nelle tratte Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea;

- Q. la determinazione dirigenziale n. 1055 del 31/12/2024 con la quale è stato approvato definitivamente il contratto di servizio, i relativi allegati e, al fine di rispettare il principio generale dell'equilibrio contrattuale riportato anche nel Regolamento (CE) 1370/2007, è stata individuata la durata del contratto in 10 anni.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue

TITOLO I. Oggetto e campo di applicazione del contratto

Articolo 1. Struttura, premesse e Allegati

1.1. Il presente Contratto è strutturato in Premesse, Titoli, Capi, Articoli e Allegati come indicati nell'Indice:

1.2. Le Premesse e gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:

Allegato 1. Programma di esercizio annuale

Allegato 2. Materiale Rotabile

Allegato 3. Qualità

Allegato 4. Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO) e Piano Economico finanziario (PEF)

Allegato 5. Azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC

Allegato 6. Tariffe

Allegato 7. Progetti specifici

Allegato 8. Piano di Accesso al dato

Articolo 2. Definizioni

- a. **Carta dei Servizi:** la carta dei servizi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)”;
- b. **Composizione:** unità semovente capace di muoversi sui binari ferroviari in modo autonomo composta da uno o più veicoli ferroviari accoppiati fra loro destinati ad effettuare uno dei treni previsti dal programma di esercizio;
- c. **(CEC) Consuntivo Economico del Contratto:** il consuntivo economico finanziario annuale, raffrontabile con il PEF, redatto a seguito della certificazione del Bilancio;
- d. **Contratto:** il presente Contratto di concessione dei Servizi ferroviari LFS;
- e. **Corsa:** un viaggio tra una stazione di origine e una stazione di destinazione in un unico senso di marcia;
- f. **(EC) Ente Concedente:** Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP);
- g. **Fermate Intermedie:** fermate del treno tra la stazione di origine e quella di destinazione;
- h. **GI:** il gestore dell’infrastruttura;
- i. **LFS:** Linee Ferroviarie del bacino Sud, complesso dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico oggetto del contratto sulle linee ferroviarie Cuneo – Saluzzo – Savigliano e Ceva – Ormea.
- j. **Numero Treno:** codice identificativo di uno specifico Treno;
- k. **(OE) Operatore Economico:** Longitude Holding S.r.l.;

- I. **Offerta Programmata:** un elenco di Servizi di Trasporto con indicazione dell'origine e della destinazione del collegamento, della tipologia di materiale rotabile utilizzato, dell'articolazione in treni giorno o treni notte nonché del numero declinato per uno specifico anno o periodo di riferimento con la specificazione dell'effettivo numero di Eventi Treno e di Treni-km erogati per tale anno/ periodo, nonché con l'indicazione delle Fermate Intermedie e dei Tempi di Percorrenza;
- m. **Offerta:** un ammontare quantitativo di Servizi di Trasporto espresso in termini di Treni-km e Posti-km;
- n. **Orario Ufficiale:** l'Offerta Programmata declinata in termini di orari di partenza e arrivo dei treni nelle stazioni servite dai treni ed approvata e resa pubblica dall'EC prima dell'avvio dell'esercizio;
- o. **Parco Materiale Rotabile:** Insieme di Veicoli ferroviari opportunamente dimensionato per l'esercizio regolare del servizio ferroviario LFS.
- p. **(PEA) Programma di Esercizio Annuale:** documento predisposto annualmente dall'OE ed approvato dall'EC che descrive il servizio ferroviario.
- q. **PEA di riferimento:** il PEA predisposto dall'OE ed approvato dall'EC per il primo anno di esercizio;
- r. **Periodo Contrattuale:** è il periodo di durata del contratto.
- s. **(PEF) Piano Economico-Finanziario:** il Piano Economico Finanziario è predisposto dall'OE, si sviluppa nei diversi anni di durata dell'affidamento con un processo di miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza, descritto nel documento di programmazione allegato al CdS e al PEF, denominato Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO) da redigere per ogni periodo regolatorio.;

- t. **PMdA:** RFI, a fronte della corresponsione del canone, fornisce a tutte le IF a cui sono state assegnate tracce i servizi del Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA).
- u. **Posto-Km:** il numero dei posti offerti dal treno per ogni chilometro percorso dal medesimo treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;
- v. **PRM:** In generale le "Persone con Fragilità" sono le persone che possono avere delle difficoltà nell'utilizzo del trasporto pubblico per varie motivazioni permanenti o temporanee. In questa accezione la definizione di "Persona Fragile" amplia il concetto di "Persona a Ridotta Mobilità (PRM)" comunemente considerato nell'ambito del trasporto pubblico e limitato alle persone con difficoltà motorie.
- w. **PRO:** Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO): documento di programmazione annesso al PEF, predisposto da EC e concordato con l'OE, in caso di affidamento diretto/in house, nel quale vengono definiti gli obiettivi di efficacia ed efficienza (indicatori, livelli-obiettivo (target) e correlate prestazioni attese, orizzonti temporali di riferimento per il monitoraggio e verifica dei livelli obiettivo, e fattori di contesto) e le azioni per il miglioramento della performance della IF;
- x. **Progetto Orario e Progetto Orario definitivo:** denominazione assegnata dal PIR all'orario sviluppato dal GI sulla base delle proposte avanzate dall'OE.
- y. **(PIR)** Prospetto informativo della rete di RFI. Ha la funzione di regolare i rapporti tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, rappresenta il documento di riferimento sulle regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti

per i servizi, nonché quelli relativi all'assegnazione della capacità, che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura.

- z. **Servizi di Trasporto:** l'insieme delle attività che l'OE svolge per garantire il viaggio degli utenti;
- aa. **Tempo di Percorrenza:** tempo di viaggio tra le fermate del treno;
- bb. **Treno:** Servizio di Trasporto ferroviario caratterizzato da un viaggio tra due stazioni (una di origine e una di destinazione) e fermate intermedie, orari di partenza e arrivo alle stazioni e alle fermate servite, una distanza percorsa ed un tempo impiegato, una periodicità ed una composizione;
- cc. **Treno-Km:** ogni chilometro percorso da un Treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;
- dd. **Treno-Ora:** indicatore che misura il totale tempo di percorrenza di un Treno nell'esercizio del servizio di trasporto;
- ee. **Veicolo ferroviario:** Unità semovente capace di muoversi sui binari ferroviari in modo autonomo (veicolo motore) o trainato (veicolo rimorchiato) da altro veicolo.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1. Il Contratto ha per oggetto la Concessione del servizio di trasporto ferroviario passeggeri sulla linea ferroviaria Cuneo – Saluzzo – Savigliano e sulla linea ferroviaria Ceva - Ormea, denominato Servizio ferroviario LFS, sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico.
- 3.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra l'EC e l'OE.

- 3.3. I ricavi da traffico generati dalla gestione della Concessione sono trattenuti dell'OE; il Contratto definisce le compensazioni economiche degli obblighi di servizio relativi alla Concessione del servizio ferroviario.
- 3.4. L'obiettivo specifico del Contratto è il miglioramento continuo del rapporto tra ricavi e i costi operativi. L'obiettivo è definito sulla base del PEF e delle proposte progettuali presentate dall'OE e allegate al contratto, è misurato mediante i dati elementari trasmessi per il calcolo degli indicatori di cui all'Allegato 4 ed è verificato ogni anno.
- 3.5. L'OE trasmette con periodicità annuale i dati elementari per il calcolo degli indicatori. La trasmissione degli stessi avviene in concomitanza con l'invio del CEC.
- 3.6. Il materiale rotabile impiegato per l'esercizio del servizio ferroviario è descritto all'Allegato 2 al presente Contratto - Materiale Rotabile.
- 3.7. L'esecuzione del servizio con gli standard di qualità previsti dal Contratto comprende i servizi connessi al trasporto quali la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile, le condizioni di sicurezza, la pulizia del materiale rotabile e le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, la vendita dei titoli di viaggio in relazione alle caratteristiche del territorio.

Articolo 4. Periodo di validità

- 4.1. Il contratto ha una validità di anni 10 (dieci) dal 01/01/2025 al 31/12/2034, in conformità alle disposizioni del Regolamento CE 1370/2007.
- 4.2. Il periodo regolatorio è fissato in tre anni, in conformità alle disposizioni di cui alla Delibera ART n.120/2018 s.m.e i.

Articolo 5. Caratteristiche del servizio e programma di esercizio

5.1. Il servizio di trasporto ferroviario è descritto con il PEA. Il PEA autorizzato per l'anno 2025 è definito all'Allegato 1.

5.2. Il PEA è strutturato secondo la seguente ripartizione:

- a) numero treno;
- b) linea;
- c) stazione di partenza del treno;
- d) stazione di arrivo del treno;
- e) ora di partenza del treno;
- f) ora di arrivo del treno;
- g) km della tratta;
- h) ore di servizio giornaliere;
- i) numero fermate intermedie
- j) fermate intermedie;
- k) periodicità;
- l) giorni di esercizio annuo feriale lunedì-venerdì
- m) giorni di esercizio annuo sabato feriale
- n) giorni di esercizio annuo festivi;
- o) giorni di esercizio annuo totali;
- p) treni-km annui;
- q) ore di servizio annue;
- r) tipo di materiale programmato;
- s) composizione programmata;
- t) posti a sedere della composizione programmata;

- u) posti offerti totali della composizione programmata;
 - v) posti a sedere*km della composizione programmata;
 - w) posti offerti totali*km della composizione programmata;
 - x) posti PRM (numero);
 - y) posti bici (numero);
 - z) servizi igienici (numero);
 - aa) treno garantito in caso di sciopero (Si/No);
 - bb) treno dell'ora punta (Si/No);
- 5.3. Il PEA potrà essere soggetto a variazioni in relazione a sopravvenute esigenze di esercizio o a significative variazioni della domanda di mobilità, che dovranno essere autorizzate formalmente dall'EC.
- 5.4. L'OE è tenuto a recepire le variazioni richieste dall'EC fatta salva la disponibilità di tracce nella rete infrastrutturale, previa verifica tecnica ed economica condotta congiuntamente tra l'EC e l'OE.
- 5.5. L'EC comunica all'OE, entro i termini previsti dal PIR, le richieste di variazione della programmazione del servizio ferroviario.
- 5.6. L'OE trasmette tempestivamente all'EC il Progetto Orario rilasciato dal GI e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione, al fine di consentire all'EC la verifica del recepimento delle richieste di variazione di cui al comma 5.3 e 5.4.
- 5.7. L'EC comunica tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione, le proprie valutazioni sul Progetto Orario onde consentire all'OE di attivarsi per gli eventuali adeguamenti del Progetto Orario.
- 5.8. L'OE trasmette tempestivamente all'EC il Progetto Orario Definitivo rilasciato dal GI e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione, al fine di

consentire all'EC la verifica del recepimento delle richieste di cui ai commi precedenti.

5.9. L'OE trasmette il PEA all'EC almeno 20 giorni solari antecedenti rispetto alla data di entrata in vigore, al fine di consentire a quest'ultimo di espletare le preventive verifiche tecniche ed economiche necessarie all'approvazione e alla tempestiva comunicazione agli utenti.

5.10. Nel corso dell'anno il PEA può essere oggetto di uno o più aggiornamenti:

- a) a seguito dell'attivazione di servizi aggiuntivi di cui al successivo Articolo 27.
- b) in dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura; in tal caso l'OE fornisce tempestiva ed adeguata informazione all'EC e propone modifiche del PEA; l'EC comunica tempestivamente le proprie valutazioni e l'OE trasmette il PEA aggiornato in tempo utile al fine di consentire all'EC di espletare le preventive verifiche tecniche ed economiche necessarie all'approvazione e alla tempestiva comunicazione agli utenti.

TITOLO II. Obblighi di servizio pubblico

Capo I. Obblighi di servizio pubblico (OSP)

Articolo 6. Principi generali

6.1. I servizi pubblici di trasporto oggetto del Contratto sono prestati in modo economico e finanziariamente sostenibile, sono destinati universalmente a tutti gli utenti e sono soggetti a Obblighi di Servizio Pubblico - OSP.

6.2. Il Contratto individua gli OSP nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) 1370/2007.

- 6.3. L'OE è obbligato ad erogare i servizi oggetto del Contratto con continuità e regolarità, garantendo un'adeguata capacità del servizio rispetto alla domanda in piena conformità ai PEA approvati dall'EC.
- 6.4. L'OE non può sospendere o interrompere il servizio se non nei casi e con le modalità previste dal Contratto e dalle disposizioni di legge.
- 6.5. Il mancato o parziale assolvimento degli OSP comporta la riduzione della compensazione economica e/o applicazione delle penali così come regolate dal Contratto.
- 6.6. Nei limiti stabiliti dal Contratto, la variazione degli OSP determina la revisione del PEF.

Articolo 7. Descrizione degli obblighi

- 7.1. Gli OSP sono descritti nel Contratto e riguardano gli obblighi di esercizio, gli obblighi di qualità del servizio, gli obblighi tariffari, gli obblighi relativi al materiale rotabile utilizzato per il servizio, gli obblighi relativi al personale addetto al servizio, gli obblighi relativi ai rapporti con l'utenza, gli obblighi relativi ai rapporti con l'EC.
- 7.2. L'OE è obbligato a garantire personale in numero e qualifica professionale adeguati a garantire l'assolvimento degli obblighi contrattuali.
- 7.3. L'OE è obbligato ad applicare al proprio personale il Contratto collettivo di settore nonché gli accordi integrativi e territoriali previsti.

Capo II. Obblighi di qualità

Articolo 8. Qualità e comfort

- 8.1. Il Contratto descrive all'Allegato 3 gli standard di qualità e comfort che l'OE si impegna a garantire nell'esecuzione del servizio ferroviario LFS.
- 8.2. L'EC accede alle informazioni circa l'andamento del servizio ferroviario:
 - In forma diretta, mediante accesso alla piattaforma di circolazione del GI; l'OE cura i necessari adempimenti presso il GI affinché EC e Regione Piemonte siano abilitati all'accesso alla piattaforma e al relativo utilizzo, tramite due postazioni (una per ciascun Ente);
 - Attraverso i report mensili dell'OE descritti all'Allegato 3, nel formato editabile concordato con l'EC, nel caso in cui non sia presente un sistema di monitoraggio automatico e certificato della circolazione dei treni.
- 8.3. L'EC può verificare tutte le informazioni ricevute mediante sopralluoghi e/o richieste di chiarimenti ed approfondimenti che l'OE si impegna ad effettuare.
- 8.4. L'OE si impegna a garantire la sicurezza del viaggio a tutti gli utenti a bordo del servizio ferroviario, con particolare attenzione alle PRM, con la deterrenza di comportamenti a rischio a bordo dei rotabili e al tempo stesso mirando a dare fiducia e attenzione ai passeggeri trasportati. A tal fine l'OE deve predisporre ed adottare entro nove mesi dall'affidamento della concessione del servizio un "PIANO OPERATIVO PER L'ACCESSIBILITÀ".
- 8.5. L'OE ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

- 8.6. L'OE si impegna a contrastare in maniera efficace l'evasione e l'elusione tariffaria, effettuando il controllo dei titoli di viaggio sulla base delle vigenti disposizioni regionali. A tal fine l'OE deve predisporre ed adottare entro nove mesi dall'affidamento della concessione del servizio un "PIANO DI CONTROLLERIA".
- 8.7. Il livello di qualità, di sicurezza e di fiducia percepito dall'utenza è misurato attraverso le indagini di *customer satisfaction* periodiche effettuate dall'OE come previsto all'Allegato 3.
- 8.8. L'OE assicura tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio, garantendo in particolare la gestione delle relazioni con l'utenza attraverso il proprio personale incaricato.
- 8.9. L'OE si impegna alla formazione specifica ed all'aggiornamento del proprio personale finalizzata alla assistenza dei passeggeri.
- 8.10. Per i fini di cui al presente articolo, l'OE garantisce la libera circolazione sul servizio ferroviario per il personale dell'EC, della Regione Piemonte e per il personale di eventuali Imprese terze incaricate dall'EC.

Articolo 9. Standard quali-quantitativi minimi del servizio

- 9.1. L'OE garantisce gli standard quali-quantitativi e i relativi adempimenti come descritti nell'Allegato 3 – Qualità.
- 9.2. Il monitoraggio degli standard quali-quantitativi avviene secondo le modalità descritte nell'allegato 3 – Qualità, nel formato concordato con l'EC.
- 9.3. Con riguardo al rispetto dell'ambiente, l'OE si impegna a monitorare e gestire gli impatti ambientali delle proprie attività di esercente dei servizi

ferroviaria attraverso il miglioramento del controllo del consumo di materie prime, energie, acqua e della gestione rifiuti.

Articolo 10. Accesso PRM

10.1. L'OE si impegna a prestare, senza oneri a carico del viaggiatore, un'attenzione adeguata alle necessità delle PRM per rispondere alle esigenze specifiche delle medesime persone; l'OE inoltre garantisce il corretto funzionamento delle apposite attrezzature per il trasporto di disabili in sedia a rotelle (pedana di carico, sistemi di ritenuta, toilette attrezzata) e la massima accessibilità alle informazioni con particolare riferimento alle persone con disabilità visiva e uditiva.

10.2. L'OE, per quanto di competenza, garantisce il viaggio tra due stazioni/fermate attrezzate per l'accesso autonomo o assistito. Nel corso della validità contrattuale l'OE si impegna a concordare con l'EC un programma di interventi per migliorare l'accesso al servizio da parte delle persone disabili e a mobilità ridotta, nei limiti delle competenze non già attribuite al GI.

10.3. L'OE assicura tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti a PEA, nel rispetto dei contenuti minimi definiti nell'Allegato 3 – Qualità, secondo gli standard ivi contenuti, implementati con le attività di realizzazione delle proposte progettuali di cui all'Allegato 7 – Progetti specifici - Progetto "Assistenza alle persone con disabilità ed a ridotta mobilità – Assistenza ai viaggiatori nelle ore serali e notturne".

Capo III. Obblighi tariffari

Articolo 11. Obblighi relativi alle tariffe

- 11.1. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le tariffe regionali di cui Allegato 6 – Tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto.
- 11.2. Sui treni delle LFS è prevista un'unica classe di servizio
- 11.3. Nell'Allegato 6 – Tariffe sono indicate le modalità di adeguamento annuale delle tariffe
- 11.4. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le ulteriori tariffe regionali che saranno introdotte in corso di vigenza contrattuale. Nel rispetto degli obblighi definiti dalla DGR n. 52-6344 del 22/12/2022, l'OE è tenuto a dotarsi del sistema di bigliettazione regionale BIP ed è obbligato all'utilizzo dell'applicazione digitale regionale SmartBip quando la stessa sarà rilasciata per l'uso.
- 11.5. L'OE può proporre nuove formule tariffarie, coerenti con gli indirizzi dell'EC e della Regione Piemonte, finalizzate ad incrementare i passeggeri trasportati, la proposta sarà valutata dall'EC per la formale approvazione.
- 11.6. L'OE garantisce le ulteriori integrazioni tariffarie di cui all'Allegato 7 – Progetti specifici - Progetto "Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di trasporto pubblico".
- 11.7. L'OE ha facoltà di adottare promozioni sui titoli in vigore individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni di servizi, previo assenso dell'EC, da formalizzarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
- 11.8. L'OE si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per stimare gli effetti economici e finanziari sul PEF derivanti dall'introduzione delle nuove

tariffe. Gli effetti positivi o negativi sulle componenti ricavi da traffico interessate all'introduzione delle nuove tariffe sono oggetto di specifico monitoraggio e comporteranno il corrispondente adeguamento dell'ammontare complessivo delle compensazioni economiche. In ogni caso, l'adeguamento delle compensazioni economiche sarà effettuato in maniera trasparente e conforme ai principi di equità e buona fede.

11.9. Gli eventuali effetti economici negativi derivanti da iniziative commerciali dell'OE saranno poste a carico dell'OE medesimo come da Matrice dei Rischi.

11.10. L'OE è obbligato a consentire l'accesso ai servizi sulle tratte oggetto del presente contratto, ai titolari di tessere di libera circolazione regionali emesse ai sensi delle L.R. 1/2000 e delle seguenti delibere:

- a) D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 e successiva D.G.R. n.37-3437 del 6 giugno 2016 (persone con disabilità);
- b) D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007, e D.G.R. n. 8-4065 del 2 luglio 2012 (Agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine e assimilati ai sensi delle leggi regionali n. 9 del 14 maggio 2004, n. 9 del 23 aprile 2007).

11.11. L'EC può introdurre ulteriori obblighi di servizio connessi ad agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti, che in ogni caso non si pongano in contraddizione con le tariffe di cui all'Allegato 6 – Tariffe.

11.12. Gli eventuali ulteriori obblighi di servizio introdotti dall'EC ai sensi del precedente comma comportano il riconoscimento all'OE di compensazioni economiche aggiuntive a titolo di minori Ricavi da traffico. Il calcolo di tali compensazioni economiche è eseguito secondo le modalità di calcolo che

saranno definite tra le parti, congiuntamente alla introduzione degli ulteriori obblighi.

Articolo 12. Obbligo di adesione ai principi della Comunità MaaS della Regione Piemonte.

12.1. La comunità è definita anche come *MaaS Community*.

12.2. L'OE si obbliga ad aderire all'evoluzione del sistema tariffario regionale anche in relazione all'introduzione di servizi MaaS.

12.3. L'OE si obbliga ad aderire ai principi della costituenda Comunità MaaS della Regione Piemonte. I principi fondanti e di riferimento per la Comunità MaaS sono:

- a) Utente al centro: libertà e comodità di utilizzo di tutti i modi di trasporto disponibili;
- b) Obiettivi sociali: maggiore sostenibilità del sistema trasporti e accessibilità per tutti i cittadini;
- c) Equità: equilibrio diritti/doveri dei soggetti partecipanti, accesso aperto, trasparenza, non discriminazione e neutralità;
- d) Contendibilità: Comunità competitiva e non monopolistica, concorrenza regolata tra Operatori;
- e) Condivisione ed apertura: condivisione di principi e dati per una proposta integrata dei servizi di mobilità disponibili

Articolo 13. Obblighi di esposizione dei dati.

13.1. L'OE, nell'ottica di digitalizzazione e condivisione dei dati, si impegna a:

- a) digitalizzare i dati statici e dinamici in formati e protocolli interoperabili per lo scambio di dati basati su soluzioni tecniche e standard (i cui

riferimenti sono indicati da Regione Piemonte, anche tramite i propri gestori e fornitori tecnologici), garantendo la loro qualità, necessaria a fornire informazioni di viaggio accurate e affidabili e il loro tempestivo e pertinente aggiornamento;

- b) ottemperare a quanto previsto dalla DGR 17 - 5754 del 7 ottobre 2022 (e ss. mm. ii.) in merito al “Debito Informativo Trasporti”. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie all'articolo 19, comma 2 bis della LR 1/2000 (e ss. mm. ii.);
- c) mettere a disposizione dell'EC le informazioni necessarie per il corretto controllo dell'esecuzione del Contratto di Servizio e per le proprie attività di programmazione, così come specificato nel CdS e secondo quanto indicato nell'Allegato 8 – Piano di Accesso al Dato predisposto dall'EC, conformemente a quanto disposto dalle delibere ART n. 16/2018 e n. 154/2019. L'OE si obbliga altresì a mettere a disposizione universale del pubblico le informazioni previste dal Allegato 8 – Piano di Accesso al Dato predisposto dall'EC. Il CdS disciplina le modalità di messa a disposizione delle informazioni e le penali da applicare in caso di non ottemperanza all'obbligo;
- d) garantire la messa a disposizione di dati e servizi corrispondenti a un MaaS di livello 1 (informazioni sui servizi ed infomobilità) anche ad Operatori non appartenenti alla Comunità MaaS regionale.
- e) Condividere i propri dati, aprire le proprie APIs e rendere possibile l'intermediazione dei propri servizi (vendita, pagamento ed accesso) tramite le applicazioni digitali MaaS degli Operatori MaaS appartenenti alla Comunità MaaS.

13.2. L'OE è tenuto, ai sensi della DGR 52-6344 del 22/12/2022, a conferire al CSR-BIP i dati di trasporto, vendita e validazione dei titoli elettronici, attraverso i protocolli BIPEX 2.0 (dati statici) e SIRI (dati dinamici). Nei dati di trasporto sono compresi anche i dati ottenuti dai conta-passeggeri installati sui mezzi utilizzati per l'esercizio, con le modalità di conferimento indicate da Regione Piemonte nella DD 2779/A1800A/2021 del 24/09/2021. I dati statici riferiti al protocollo BIPEX 2.0 sono da intendere come specificato nella DGR 17-5754 del 7 ottobre 2022.

Articolo 14. Sistema di biglietteria e canali di distribuzione dei titoli di viaggio

14.1. L'OE garantisce la modalità dei servizi di vendita dei titoli di viaggio come stabilito al nell'Allegato 3 – Qualità e nel rispetto degli standard ivi descritti.

14.2. L'OE garantisce inoltre gli ulteriori servizi di vendita nonché le attività di contrasto all'evasione di cui all'Allegato 7 – Progetti specifici - Progetto "Facilità acquisto titoli di viaggio e sviluppo reti di vendita".

14.3. L'OE garantisce inoltre i servizi post vendita di cui all'Allegato 7 – Progetti specifici - Progetto "Formule di rimborso ed emissione dei duplicati dei titoli di viaggio".

Articolo 15. Adeguamenti tariffari

15.1. L'OE definisce entro il 15 maggio il valore percentuale di adeguamento delle tariffe (a far data dal 1° luglio di ogni anno con prevendita il 24 giugno) tenendo conto dell'inflazione programmata dal Governo misurata nel mese di novembre dell'anno precedente (o del più recente disponibile all'atto di emanazione del provvedimento).

15.2. Gli adeguamenti di cui al precedente comma sono applicati alle tariffe regionali per ogni scaglione tariffario con arrotondamento matematico ai 10 centesimi per la corsa semplice e ai 50 centesimi per gli abbonamenti settimanali, mensili e plurimensili.

Articolo 16. Condizioni e modalità di ripartizione tariffaria (in presenza di bigliettazione interoperabile per più servizi integrati di TPL afferenti a diverse modalità di trasporto e/o differenti ambiti territoriali)

16.1. L'OE utilizza il sistema di bigliettazione elettronica che consente di ottenere, per ciascuna validazione o sequenza di validazioni, le seguenti informazioni: tipo di abbonamento, durata, Impresa presso il cui circuito di vendita è stato acquistato il titolo di viaggio, località di salita e di discesa.

16.2. L'OE assicura dall'integrazione con il servizio di TPL su gomma del bacino Sud con l'adesione al sistema BIP (Biglietto Integrato Piemonte).

16.3. Il riparto dei ricavi derivanti dall'integrazione di cui al comma 16.2 precedente è gestito direttamente dall'OE, è compreso nel PEF e l'OE lo rendiconta nel CEC.

16.4. L'OE rendiconta semestralmente il numero totale dei titoli di viaggio integrati venduti ed il loro effettivo utilizzo sul proprio servizio; l'OE rendiconta separatamente l'effettivo utilizzo sul proprio servizio di titoli di viaggio venduti da altre Imprese.

16.5. L'OE con cadenza semestrale deve fornire le statistiche relative alla vendita dei titoli di viaggio integrati presso i propri circuiti di vendita; le informazioni da fornire, distinte per tipo di titolo di viaggio utilizzato e

durata, comprendono il numero di titoli di viaggio venduti e l'importo dei ricavi della vendita degli stessi, anche in merito al numero di sanzioni erogate.

16.6. L'OE assicura l'accesso ai servizi oggetto del presente Contratto a tutti gli abbonati e/o possessori di titoli di viaggio validi sul Servizio Ferroviario della Regione (compresi i titoli di viaggio FORMULA) con destinazione le località servite dai servizi dell'OE.

16.7. Le compensazioni per i servizi di cui al precedente comma 16.6 saranno riconosciute a fronte dei dati di rilevazione a bordo treno dei titoli di viaggio, comunicati per mezzo di documentazione e periodicità concordata con l'EC in sede di Comitato Tecnico di cui all'Articolo 26.

Articolo 17. Ricavi da attività di mercato

17.1. L'OE attua le attività di mercato previste nella proposta progettuale o ulteriori attività individuate in vigenza contrattuale comunicando tempestivamente all'EC la data di avvio delle singole iniziative, stimandone i benefici economici attesi.

17.2. L'OE rendiconta i ricavi complementari all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, quali ad esempio, gli introiti pubblicitari o la realizzazione di attività di mercato, coerentemente con quanto previsto a PEF nella voce "Altri Ricavi".

17.3. L'OE è tenuto a rendicontare la quota parte di ammortamento, costi del personale, costi di manutenzione e di pulizia e altri costi sostenuti per realizzare i ricavi da attività di mercato.

17.4. L'OE è obbligato ad attenersi alle direttive dell'EC, anche interrompendo le attività di mercato, qualora i costi consuntivati per le attività di mercato risultassero superiori ai corrispondenti ricavi.

Capo IV. Materiale rotabile

Articolo 18. Obblighi relativi al materiale rotabile

18.1. Il materiale rotabile impiegato per il servizio è descritto all'Allegato 2 – Materiale Rotabile.

18.2. L'EC autorizza l'eventuale utilizzo di materiale rotabile differente da quello indicato dall'Allegato 2 – Materiale rotabile, previa motivata comunicazione dell'OE.

18.3. Il verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 18.2, comporta la revisione del PEF, del PEA e dell'Allegato 2 – Materiale Rotabile.

18.4. L'OE è tenuto a attivare tutte le attività manutentive necessarie a mantenere in piena efficienza il Materiale Rotabile utilizzato per i servizi oggetto del presente contratto. Rientra nell'obbligo l'aggiornamento alle normative di sicurezza, il rispetto della periodicità degli interventi, la manutenzione ciclica e programmata, gli interventi di ripristino delle parti ammalorate.

18.5. L'OE è tenuto a fornire i necessari aggiornamenti all'EC in corrispondenza di ogni intervento di revamping e/o ristrutturazione nonché in occasione dell'acquisto di materiale rotabile da utilizzare sul servizio oggetto del presente contratto.

18.6. L'EC può autorizzare l'utilizzo per attività di mercato del materiale rotabile assegnato alle LFS purché ciò non determini alcun onere a carico dell'EC,

disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio o minori ricavi da traffico.

18.7. L'età media del materiale rotabile si calcola sui Veicoli Ferroviari presenti al 31 dicembre dell'anno, come differenza tra l'anno di riferimento e l'anno di entrata in servizio. Nel caso di composizioni i cui singoli Veicoli Ferroviari presentino età diverse tra loro, l'età della Composizione è calcolata come media aritmetica (arrotondata all'anno intero inferiore) di ogni veicolo appartenente alla Composizione; la locomotiva è considerata come singolo veicolo.

18.8. In caso di interventi di rinnovo (restyling, revamping, ecc) effettuati durante il periodo di validità del presente Contratto l'età del Veicolo Ferroviario, calcolata come al come precedente, è convenzionalmente ridotta calcolando gli anni di "riduzione" dell'età risultanti dal rapporto fra i costi associati all'intervento ed il 75% del valore di acquisto del rotabile, moltiplicato per 25 anni (vita utile del rotabile) e arrotondato all'intero inferiore. Nella valutazione dei costi, sono ammessi costi interni patrimonializzati (es: personale) per un importo non superiore al 20% del costo rendicontato. È comunque applicabile un numero massimo di anni di riduzione pari a 8.

18.9. Gli interventi di manutenzione ciclica non modificano l'età dei rotabili.

Capo V. Rapporti con l'utenza

Articolo 19. Carta della qualità dei servizi ferroviari

- 19.1. L'OE è obbligato a pubblicare annualmente la Carta della qualità dei servizi ferroviari che ha l'obiettivo di fornire un punto di vista civico sui servizi del trasporto pubblico ferroviario al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.
- 19.2. L'OE elabora, pubblica ed aggiorna la Carta della qualità dei servizi ferroviari in conformità alle previsioni dell'Allegato 3 - Qualità, con standard ed obiettivi allineati a quelli del presente Contratto.
- 19.3. In fase di elaborazione della Carta l'OE coinvolge l'EC che a sua volta coinvolge le rappresentanze degli utenti secondo le modalità e le tempistiche previsti all'Allegato 3 - Qualità.
- 19.4. L'edizione annuale della Carta deve essere approvata dall'EC.
- 19.5. In ottemperanza a quanto disposto dalla L 244/2007, art. 2 comma 461, lett. f), l'OE si impegna a finanziare, fino alla misura massima annuale, cumulabile, di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) le attività di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, a ristoro di spese per attività approvate dall'EC.

Articolo 20. Reclami

- 20.1. L'OE garantisce a qualsiasi utente la possibilità di presentare reclami in modo facilmente accessibile, in forma scritta, in italiano o inglese, attraverso il proprio sito web o per posta elettronica, presso qualsiasi biglietteria o servizio di assistenza ai clienti dell'OE, tramite un indirizzo o casella postale.

20.2. La risposta al reclamo, sarà da rendersi nella lingua in cui il reclamo è stato presentato, entro i termini previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1371/2007, o, qualora più favorevoli, nei termini individuati dalla Carta della qualità dei servizi ferroviari.

20.3. La risposta è motivata con un linguaggio agevolmente comprensibile per l'utente, con riferimento a tutti i motivi di reclamo, e indica fra l'altro:

- a) se il reclamo è accolto o respinto, in relazione alle previsioni della disciplina nella fattispecie applicabile;
- b) se l'utente ha diritto a ricevere un indennizzo comunque denominato e, in tal caso, le tempistiche e le modalità di riscossione;
- c) le misure poste in atto per la risoluzione del disservizio segnalato e, qualora lo stesso non sia stato ancora risolto, la relativa tempistica;
- d) i rimedi che l'utente può attivare nel caso in cui non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta, in particolare:
 - la procedura di conciliazione con le Associazioni dei consumatori;
 - il reclamo di seconda istanza all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

20.4. La procedura e le eventuali modifiche sono resi noti sul sito internet dell'OE sotto la voce "Reclami".

Articolo 21. Indennizzi agli utenti

21.1. Ai sensi del Regolamento CE 1371/2007 l'OE applica agli utenti muniti di biglietto di viaggio l'art.17 comma 1, riconoscendo l'indennizzo per qualsivoglia importo determinato dalle percentuali di cui alla lettera a) e

alla lettera b) del medesimo comma. L'indennizzo è dovuto per tutti i biglietti il cui prezzo di vendita è superiore a 4 euro.

21.2. Nel caso in cui una corsa indicata sull'orario di servizio ferroviario come fruibile da PRM, sia cancellata e sostituita con autoservizio sostitutivo non accessibile o non idoneo, l'OE riconosce alle PRM che abbiano già acquistato un titolo di viaggio il rimborso integrale del prezzo del titolo di viaggio o, in alternativa, su richiesta degli utenti, un indennizzo corrispondente alle maggiori spese sostenute nell'attesa del viaggio differito che l'OE è tenuto a proporre.

Capo VI. Rapporti con l'EC

Articolo 22. Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007

22.1. L'OE è obbligato a tenere una contabilità separata relativa ai servizi oggetto del Contratto nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007.

22.2. La contabilità del Contratto sarà rendicontata attraverso la compilazione degli schemi con il dettaglio corrispondente utilizzato per la redazione del PEF. Dovranno essere indicate le componenti economiche e patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi di diretta ed esclusiva pertinenza del Contratto.

22.3. Richiamati gli obblighi di cui alla Delibera 154/2019 dell'ART, l'OE trasmette entro 15 giorni dalla certificazione del bilancio, gli schemi economico-finanziari secondo la modulistica dell'ART, in formato editabile, all'ART e all'EC.

22.4. A seguito della certificazione del bilancio, l'OE trasmette il CEC entro il 30 settembre di ogni anno, insieme alla relazione annuale di cui all'Articolo 24.

22.5. Nel caso di presenza di componenti economiche e patrimoniali riferibili a più contratti di servizio o a più attività economiche, le stesse saranno allocate utilizzando specifici driver, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti di allocazione dei costi e dei ricavi, assicurando, anche attraverso la riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico.

Articolo 23. Obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione

23.1. Il Contratto è orientato alla massima trasparenza e simmetria informativa sia riguardo ai servizi prestati che per gli aspetti tecnico-economici, con la previsione di una attività di monitoraggio e controllo periodico anche delle componenti di costo e di ricavo, come descritte nel PEF.

23.2. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.18 l.r. n. 1/2000 e s.m.i, l'OE fornisce i dati con le modalità e le tempistiche di cui alla DGR 4621 del 06/02/2017 (Disposizioni per l'istituzione del "Sistema Informativo Regionale Trasporti", del "Debito Informativo Trasporti" e degli indicatori per il "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" e prime disposizioni relative al sistema sanzionatorio) e ss.mm.ii.

23.3. Per le medesime finalità di cui al precedente paragrafo, l'OE, su richiesta dell'EC, si obbliga a fornire informazioni aggiuntive o un maggiore dettaglio delle informazioni già trasmesse.

23.4. L'OE garantisce il sistema di monitoraggio, inclusivo di applicativi ed accesso diretto da parte dell'EC, secondo quanto previsto all'Allegato 7 – Progetti specifici - Progetto “Monitoraggio dell'utenza – Conta passeggeri” ed al Progetto “Monitoraggio dell'esercizio”.

Articolo 24. Relazione annuale

24.1. L'OE, al termine dell'esercizio di riferimento, in concomitanza con l'invio del CEC, fornisce una Relazione annuale che sottopone all'esame del Comitato tecnico di Gestione del Contratto di cui all'Articolo 26, che ne verifica la completezza, la coerenza delle informazioni contenute e propone all'OE le azioni per affrontare e risolvere le eventuali criticità riscontrate.

24.2. La Relazione annuale è finalizzata a rendicontare l'intera attività effettuata dall'OE al fine dell'assolvimento degli OSP e a fornire tutti gli elementi utili a verificare l'andamento degli indicatori, il rispetto degli obiettivi, la trasparenza delle informazioni in connessione all'utilizzo di risorse pubbliche.

24.3. La Relazione annuale si compone almeno delle seguenti sezioni:

- a) Indicatori ed Obiettivi di cui all'Allegato 4: sono descritte le metodologie utilizzate per la raccolta dei dati, si calcolano gli indicatori, si motivano gli scostamenti sia in relazione ai due semestri dell'anno di riferimento, sia in relazione alle annualità precedenti; nel commentare

l'andamento dell'esercizio e motivare gli scostamenti, l'OE fornisce eventuali analisi di dettaglio per periodi anche inferiori al semestre se necessario e descrive le proposte operative per affrontare le eventuali criticità riscontrate.

b) Materiale rotabile: l'OE rendiconta le attività svolte nell'esercizio, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare in merito agli investimenti in rotabili, attrezzature, nuove tecnologie se necessario.

c) Assistenza ai passeggeri: l'OE descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e se disponibili le proposte migliorative da attuare, anche in relazione alle indagini di *customer satisfaction*.

d) Ricavi della rete di vendita: l'OE rendiconta i ricavi da traffico dell'esercizio della propria rete di vendita disaggregati per tipologia tariffaria e periodi dell'anno indicando separatamente quelli derivanti da integrazioni tariffarie, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, gli effetti sulla componente ricavi da traffico interessata alla introduzione delle nuove tariffe, se presenti le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

e) Personale utilizzato per la concessione dei servizi del presente contratto: l'OE elenca il personale utilizzato per il servizio ferroviario LFS con le specifiche qualifiche professionali, i relativi costi, gli accantonamenti per TFR, l'eventuale attività di formazione condotta e fornisce i dati in formato editabile secondo le modalità condivise con l'EC.

TITOLO III. Gestione del contratto

Capo I. Realizzazione del servizio

Articolo 25. Monitoraggio dell'esecuzione del Contratto

25.1. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto è compiuto attraverso:

- a) La Piattaforma integrata Circolazione del GI e i report mensili dell'OE.
- b) Attraverso servizi informatici dell'OE, accessibili dall'EC, di rilevazione della posizione del treno e dei dati di bordo (saliti, discesi, ecc);
- c) La documentazione e le informazioni previste dal Contratto e dai suoi allegati.
- d) L'attività di ispezione effettuata direttamente dal personale dell'EC e della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2000, a riferimento di quanto previsto all'Allegato 3 - Qualità - al presente Contratto.
- e) Le indagini sulla mobilità e sulla qualità effettuate dall'EC.
- f) L'analisi della Relazione Annuale di cui al precedente Articolo 24.

25.2. Per i fini di cui al presente articolo, l'OE garantisce la libera circolazione sul servizio ferroviario per il personale dell'EC, della Regione Piemonte e di Imprese terze incaricate dall'EC.

Articolo 26. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

26.1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da due rappresentanti dell'OE e da due rappresentanti dell'EC, i cui nominativi

sono formalizzati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contatto.

26.2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali, all'applicazione del bonus a favore degli utenti, al monitoraggio del PEF, all'analisi della Relazione Annuale.

26.3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri dell'EC; le funzioni di segreteria sono svolte dall'OE, che si occupa anche delle convocazioni e della verbalizzazione delle sedute. Il verbale di ogni seduta deve essere redatto con precisione nelle decisioni assunte e inviato via e-mail ai membri rappresentanti l'EC entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta. Gli indirizzi e-mail per l'invio del verbale verranno definiti e condivisi durante la prima seduta del comitato. Nella stessa occasione, il Comitato adotterà il proprio regolamento di funzionamento, stabilendo chiaramente le procedure e le responsabilità di ciascun membro.

Articolo 27. Servizi aggiuntivi e flessibilità del PEA

27.1. Ferma restando la capacità dell'infrastruttura in termini di tracce e dei fattori produttivi dell'OE (materiale rotabile e personale), l'OE medesimo è obbligato a realizzare su richiesta dell'EC ulteriori servizi ferroviari rispetto a quelli già autorizzati per il PEA in vigore.

27.2. Laddove ne ravvisi la necessità, l'OE può proporre all'EC ulteriori servizi ferroviari rispetto a quelli già autorizzati per il PEA in vigore.

- 27.3. I servizi di cui ai precedenti commi 27.1 e 27.2 devono essere concordati fra l'OE e l'EC, con congruo anticipo (e comunque con anticipo non inferiore a 30 giorni dall'attivazione dei servizi.) e saranno subordinati ai processi interni e alle tempistiche di attuazione dell'OE, le quali dipendono da fattori esterni quali il Gestore dell'Infrastruttura, i sistemi di prenotazione tracce, disponibilità materiale rotabile, personale di bordo ecc. Tali servizi sono attivati di regola in occasione delle variazioni d'orario in corso d'anno come previsto dal GI, salvo i casi di somma urgenza.
- 27.4. L'OE predispone il progetto dei nuovi servizi che deve essere trasmesso all'EC, al termine dell'istruttoria tecnica del GI, per l'approvazione almeno 10 giorni prima dell'avvio.
- 27.5. L'attivazione di nuovi servizi non dà luogo alla rimodulazione del PEF nei limiti del 20% della produzione programmata annuale autorizzata in vigore.
- 27.6. L'attivazione di nuovi servizi aggiuntivi, nei limiti del 20% della produzione annuale programmata di cui al precedente comma, comporta l'adeguamento delle compensazioni economiche in favore dell'OE, sulla base dei costi operativi emergenti (personale di guida, accompagnatori di viaggio e manutenzione) i cui valori unitari in termini di €/treno-km sono derivati dallo Schema 1 – Conto Economico Regolatorio presente nel PRO.

Articolo 28. Obiettivo di servizio e informazione in caso di sciopero

- 28.1. In caso di sciopero l'OE garantisce le prestazioni indispensabili in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.
- 28.2. Nel PEA l'OE specifica i servizi garantiti e ne garantisce la preventiva e adeguata informazione all'utenza.

Articolo 29. Modalità di gestione delle emergenze e delle perturbazioni all'esercizio

29.1. Nel caso di sospensione dell'esercizio ferroviario e/o soppressione dei treni, l'esercizio del servizio sostitutivo deve avvenire:

- a) con un numero di mezzi proporzionato al numero di passeggeri del treno soppresso;
- b) in condizioni di accessibilità e comfort quanto più possibile equivalenti a quelle del treno soppresso;
- c) con adeguati servizi di assistenza alle PRM per il raggiungimento del punto di erogazione del servizio sostitutivo, la salita e la discesa dallo stesso e il raggiungimento del punto di arrivo del treno soppresso;
- d) con copertura di tutte le fermate previste dal treno soppresso;
- e) in un tempo inferiore al distanziamento temporale rispetto alla corsa successiva;
- f) con organizzazione del servizio sostitutivo differenziato in caso di soppressioni su lunghi percorsi con corse sostitutive di tipo diretto per le relazioni più lunghe in modo da contenere l'aumento del tempo di percorrenza rispetto al treno soppresso.

29.2. Ai fini di cui al precedente comma 29.1, le parti concordano di applicare le disposizioni contenute nella seguente tabella:

	Responsabilità informazione all'utenza e gestione bus	Servizio sostitutivo a carico	Concorso al calcolo dell'indice di Regolarità
Disposizioni delle Autorità, calamità naturali, intensi eventi atmosferici ed eventi di forza maggiore	OE	OE	No
Indisponibilità del materiale rotabile o del personale.	OE	OE	Si
Lavori programmati alla rete, interruzioni accidentali della rete.	OE	OE	No

Articolo 30. Servizi non resi

30.1. Eventuali variazioni non programmate del PEA determinate da cause di forza maggiore quali quelle riportate all'Allegato 3 – Qualità, nonché da cause imputabili all'OE o ad altre imprese ferroviarie o al GI o attribuibili ad agitazioni sindacali e scioperi comportano variazioni dei costi di produzione che l'OE è tenuto ad evidenziare in sede di CEC.

Capo II. Monitoraggio dei viaggiatori

Articolo 31. Monitoraggio dei viaggiatori per conteggio e per indagine

31.1. L'OE è obbligato a monitorare il flusso dei viaggiatori e comunicare i dati di frequentazione all'EC in formato editabile.

31.2. La metodologia di monitoraggio è la seguente:

- a) L'OE rileva i numeri reali di passeggeri scesi e saliti con sistema conta-passeggeri installati a bordo di ogni treno. L'OE garantisce l'accesso continuo all'EC al sistema di monitoraggio e la possibilità di scaricare i dati al massimo livello di dettaglio disponibile;
- b) L'OE rileva il flusso di viaggiatori con 3 campagne di rilevazioni annuali (nei mesi di marzo, luglio e novembre), ciascuna delle quali deve essere svolta in due settimane consecutive, secondo un calendario da concordare con l'EC. L'OE rendiconta all'EC i dati rilevati, secondo formati elettronici concordati, che contengano i dati elementari editabili entro 30 giorni dal termine della campagna.
- c) L'OE rileva i numeri di tutti i titoli di viaggio controllati a bordo treno distinti per tipologia, tariffa e azienda di emissione del titolo. L'OE trasmette i risultati della rilevazione con periodicità concordata in sede di Comitato Tecnico, anche secondo quanto stabilito all'Articolo 16.

31.3. L'OE garantisce inoltre le attività di cui all'Allegato 7 – Progetti specifici - Progetto "Monitoraggio dell'utenza – conta passeggeri".

Articolo 32. Attività di comunicazione

32.1. Le parti concorrono alla realizzazione di attività di comunicazione finalizzate a valorizzare il ruolo del Servizio ferroviario LFS come servizio pubblico e come strumento di valorizzazione e promozione delle risorse culturali e ambientali di interesse regionale.

32.2. L'OE garantisce tutte le attività previste all'Allegato 7 – Progetti specifici – Progetto “Promozione dei servizi”. L'EC si riserva di richiedere modifiche o integrazioni alle campagne di comunicazione qualora le ritenesse non coerenti o adeguate alle finalità e alle specificità del servizio pubblico.

32.3. L'OE si impegna, su richiesta dell'EC, a fornire copia del materiale realizzato per le campagne di comunicazione.

Capo III. Compensazione, PEF e monitoraggio economico

Articolo 33. Compensazione economica a favore dell'OE ed equilibrio economico finanziario

33.1. A fronte dell'assolvimento degli OSP, l'EC riconosce all'OE il pagamento della compensazione economica prevista nel Piano Finanziario Regolatorio Simulato (di seguito PEF simulato) di cui all'Allegato 4 – PRO e Piano Economico finanziario – Schema 3 riga “P”.

33.2. L'importo della compensazione economica è determinato ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, del Regolamento CE 1370/2007.

33.3. La stima della compensazione è effettuata tramite la metodologia prevista dalle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n.154/2019 e n.113/2021.

33.4. Per l'intera durata contrattuale le compensazioni economiche annue non possono superare l'importo necessario a coprire, anche dal punto di vista finanziario, la differenza fra i ricavi originati dall'assolvimento degli OSP e i costi sostenuti, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito.

33.5. Le compensazioni economiche sono determinate in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Contratto. Il PEF simulato deve

assicurare per tutta la durata del contratto, l'equivalenza finanziaria tra il flusso dei ricavi attesi e dei costi attesi, attualizzati utilizzando il WACC. Conseguentemente, il valore attuale netto (VAN) dei RICAVI deve risultare pari al valore attuale netto (VAN) dei COSTI. L'equilibrio è verificato con l'invarianza degli importi di cui alla riga G dello Schema 3 – Allegato 4 – Pro e Piano Economico Finanziario.

33.6. Eventuali penalità comminate dall'EC, anche in forza dell'Allegato 3 – Qualità – non concorrono alla formazione delle compensazioni e vengono applicate annualmente, successivamente alla verbalizzazione del Comitato Tecnico. L'importo delle penali sarà liquidato a compensazione finanziaria con la prima fattura utile.

33.7. Nella definizione del PEF simulato, l'OE ha tenuto conto delle gratuità e delle agevolazioni vigenti all'atto di sottoscrizione del Contratto. La compensazione per le eventuali ulteriori agevolazioni richieste dall'EC successivamente alla stipula del presente Contratto sarà concordata fra le Parti.

Articolo 34. Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

34.1. Nella definizione del PEF, l'OE ha stimato il canone per il PMdA all'infrastruttura ferroviaria, per le prestazioni accessorie e per le complementari.

34.2. I costi di cui al comma precedente sono riconosciuti nella misura effettivamente corrisposta dall'OE al GI e documentata dall'OE all'EC.

34.3. L'OE è tenuto ad evidenziare sia nel PEF sia nel CEC i costi di cui al comma precedente, riportando nel CEC i valori delle fatture a saldo consuntivo richieste al GI.

Articolo 35. Periodo regolatorio

35.1. Il periodo regolatorio del contratto di servizio ove vengono fissati gli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui al PRO e al PEF è triennale, al termine del quale si effettua la verifica dell'equilibrio economico-finanziario e del raggiungimento degli stessi obiettivi, si fissano nuovi indicatori e si rielabora il PEF per il periodo regolatorio successivo.

35.2. Alla consegna del CEC del secondo anno del primo periodo regolatorio, secondo quanto previsto all'Articolo 36 comma 1 e nei tempi previsti all'Articolo 22 comma 4 del presente Contratto, l'OE si impegna a consegnare nei medesimi modi e tempi, una relazione relativa al primo semestre del terzo anno del primo periodo regolatorio (terza annualità contrattuale) utilizzando gli schemi di cui all'articolo 36.1. Sulla base delle verifiche effettuate sulla documentazione consegnata in sede di Comitato Tecnico di cui all'Articolo 26, si procede all'eventuale aggiornamento del PEF di cui all'Allegato 4 per il secondo periodo regolatorio.

35.3. Alla consegna del CEC del secondo anno del secondo periodo regolatorio, secondo quanto previsto all'Articolo 36 comma 1 e nei tempi previsti all'Articolo 22 comma 4 del presente Contratto, l'OE si impegna a consegnare nei medesimi modi e tempi, una relazione relativa al primo semestre del terzo anno del secondo periodo regolatorio (sesta annualità contrattuale) utilizzando gli schemi di cui all'articolo 36.1. Sulla base delle

verifiche effettuate su tutta la documentazione consegnata, quindi comprensiva del primo periodo regolatorio, in sede di Comitato Tecnico di cui all'Articolo 26, si procede all'eventuale aggiornamento del PEF di cui all'Allegato 4 per il terzo e ultimo periodo regolatorio.

Articolo 36. Monitoraggio del PEF, condizioni e modalità di revisione

36.1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, l'OE è tenuto ad inviare all'EC, entro il 30 settembre di ogni anno, il consuntivo economico del Contratto dell'anno precedente – CEC, allegando una relazione descrittiva con le cause dei singoli scostamenti. Trattasi dei prospetti: "Schema1-Conto economico regolatorio", "Schema2-Stato patrimoniale regolatorio", "Schema3-Piano finanziario regolatorio", "Ricavi", "Costi", "Ammortamenti", "Attività", "Passività", nei format già previsti all'Allegato 4 – PRO e Piano Economico Finanziario - al presente Contratto.

36.2. Il monitoraggio del CEC è finalizzato a rilevare tutti gli eventuali scostamenti rispetto alle stime del PEF tramite l'analisi delle rendicontazioni economiche finanziarie e a evidenziare eventuali fattori esogeni al Contratto che possono influire sul relativo equilibrio economico e che non sono ricompresi nella matrice dei rischi.

36.3. Il confronto CEC-PEF avviene in sede di Comitato Tecnico entro l'anno successivo a quello di riferimento.

36.4. L'analisi ha per oggetto il confronto delle componenti economiche, finanziarie e patrimoniali dell'anno di riferimento descritte e quantificate nel CEC con le corrispondenti componenti del PEF, al fine d'individuare,

tramite la matrice dei rischi di cui all'Allegato 5 (Azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC), la responsabilità dei singoli scostamenti e, conseguentemente, prevederli in capo all'EC ovvero all'OE.

36.5. La matrice dei rischi dettaglia le responsabilità per voci di costo/ricavo attribuendola alle Parti e definisce la modalità di applicazione. Sulla base delle responsabilità così individuate si procede alle rettifiche delle voci di costo/ricavo così come riportate nella contabilità regolatoria di cui al CEC.

36.6. In relazione ai risultati della verifica il Contratto prevede le azioni conseguenti ad un'eventuale sovra-compensazione o sotto-compensazione.

36.7. Successivamente all'analisi del CEC ed all'applicazione della Matrice dei rischi per il confronto con il PEF simulato risultante dagli schemi previsti al comma 1, l'ampiezza dello scostamento tra il Reddito netto verificato nel CEC e Reddito netto previsto nel PEF del medesimo esercizio da origine alle seguenti azioni alternative:

a) Scostamento a credito dell'OE: l'EC adegua la compensazione già liquidata prevista a PEF della stessa misura dello scostamento. Le maggiori compensazioni saranno liquidate entro l'anno successivo a quello di riferimento previa emissione di regolare fattura.

b) Scostamento a credito dell'EC: l'EC recupera la maggiore compensazione già liquidata mediante compensazione finanziaria e trattenuta in sede di liquidazione della prima fattura utile.

c) Scostamento tra Risultato netto CEC e Risultato netto PEF superiore alla fascia del (+/-3%) dei Valori della Produzione del PEF (Ricavi da traffico + altri ricavi + compensazioni per OSP): lo scostamento è bilanciato

mediante le azioni di cui ai alla lettera a) e b) precedenti e l'EC e l'OE concertano azioni finalizzate a ripristinare la sostenibilità economico-finanziaria del Contratto e procedono a una revisione del PEF.

36.8. In ogni caso la revisione del PEF è dovuta al verificarsi delle due seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di disposizioni normative, amministrative o a prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti tecnologici o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
- b) l'approvazione di un PEA, che comporti una produzione di treni-km superiore al 20% del PEA di riferimento.

36.9. Con la trasmissione del Conto Economico Consuntivo del secondo anno del periodo regolatorio, l'OE si impegna ad inviare un Conto Economico Preventivo del terzo anno basato sul primo semestre dell'anno stesso, con cui l'EC avvia la verifica del periodo regolatorio, valutando il Conto Consuntivo del primo anno, del secondo anno oltre che il Conto Economico Preventivo. La verifica avviene valutando i risultati netti di ogni anno. Qualora si riscontrino delle criticità l'EC avvierà la revisione del PEF che avrà valenza dal quarto anno del contratto.

36.10. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui ai precedenti comma 36.7.c) e 36.8), al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, la parte che richiede la revisione del PEF ne darà comunicazione all'altra tramite e-mail e posta raccomandata con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario,

supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) PEF in disequilibrio;
- b) PEF che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

36.11. Qualora entro 120 giorni dal ricevimento della e-mail e posta raccomandata non sia stato raggiunto un accordo tra le Parti, l'OE o l'EC può recedere dal Contratto.

36.12. In caso di recesso ai sensi del precedente comma, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dal Contratto nel quale si dà atto dell'impossibilità di procedere alla revisione del PEF.

36.13. Nelle more dell'individuazione di un OE subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'OE dovrà proseguire nella gestione del servizio alle medesime modalità e condizioni del presente Contratto per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di cui al precedente paragrafo o dalla diversa data indicata nel medesimo.

Articolo 37. Adeguamento all'andamento dell'inflazione delle compensazioni

37.1. L'OE nella previsione del PEF ha tenuto conto di un tasso di inflazione annua pari al 2% secondo le previsioni aziendali.

37.2. A partire dal secondo anno di validità del Contratto, le Compensazioni economiche sono aggiornate annualmente dall'EC nella misura del 50% della quota eccedente il tasso di inflazione programmato definito nel DEF utilizzato dall'OE nella previsione del PEF rispetto al tasso rilevato alla data del 30 novembre dell'anno precedente.

37.3. L'ammontare dell'incremento è definito con le seguenti modalità:

a) i valori dei risultati delle operazioni aritmetiche (medie, riparametrazioni, calcolo di valori di espressioni matematiche) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale considerando il risultato troncato alla quarta cifra decimale.

b) valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 00 e 49 saranno arrotondati al centesimo inferiore, valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 50 e 99 saranno arrotondati al centesimo superiore.

Articolo 38. Pagamento-regolazione degli acconti della compensazione

38.1. La compensazione economica viene erogata dall'EC in rate trimestrali posticipate, ed è corrisposta entro 30 giorni fine mese data ricevimento della fattura.

38.2. L'OE emette fattura successivamente alla conclusione del trimestre di riferimento.

38.3. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari a $\frac{1}{4}$ della compensazione annuale.

38.4. L'importo della quarta rata è pari all'80% di $\frac{1}{4}$ della compensazione annuale.

38.5. La fattura di saldo della quarta rata sarà emessa dall'OE successivamente all'invio da parte dell'OE della relazione annuale di cui all'Articolo 24 .

38.6. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'EC corrisponderà all'OE gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti.

Articolo 39. Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.

39.1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, la cessione dei crediti relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è efficace e opponibile all'EC qualora questa non sia rifiutata con comunicazione da notificarsi all'OE e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

39.2. I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

TITOLO IV. Disposizioni relative al termine del contratto

Articolo 40. Disciplina delle eventuali proroghe e preavviso minimo per l'esercizio

40.1. Alla scadenza del periodo di validità del presente Contratto, nelle more del completamento delle procedure per il riaffidamento dei servizi, l'OE, su richiesta dell'EC da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, entro dodici mesi antecedenti la scadenza, è obbligato a proseguire

nell'erogazione dei servizi ai medesimi patti e condizioni del Contratto vigenti nell'anno di scadenza, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 24 mesi, nel rispetto delle previsioni del Regolamento CE n. 1370/2007.

Articolo 41. Obblighi del gestore al termine del contratto

41.1. Nell'avvicinarsi della scadenza del Contratto, in ogni caso al termine del nono anno di validità, l'EC, previa consultazione dell'OE, individua il personale e il materiale rotabile, assegnati in maniera prevalente alle attività relative ai servizi del Contratto e richiede all'OE tutte le informazioni, non ancora in proprio possesso, necessarie per avviare le procedure per la scelta del nuovo gestore e per garantire l'accesso a condizioni eque per l'effettuazione del servizio.

41.2. Al termine del nono anno di validità del presente Contratto e quindi in anticipo rispetto all'avvio del procedimento di riaffidamento della concessione dei servizi ferroviari LFS, l'OE potrà dichiarare per iscritto all'EC la volontà di optare per il trasferimento del personale, della proprietà dei beni mobili e strumentali e/o per il noleggio dei medesimi nel caso di subentro di un nuovo operatore.

41.3. Nel caso di cui al comma precedente, acquisite le informazioni necessarie, l'EC definisce:

- a) la quantità e le mansioni del personale utilizzato prevalentemente per il presente Contratto;
- b) i canoni di noleggio dei beni, inclusivi dei costi della manutenzione ordinaria, utilizzando le metodologie adottate per la stesura del PEF;

- c) il valore medio del bene per il periodo di durata del noleggio;
- d) il valore di tutti i pezzi di ricambio e le specifiche attrezzature dedicate allo specifico Materiale Rotabile ad un prezzo uguale al valore di costo.
- e) la remunerazione del capitale immobilizzato per il periodo pari al ragionevole margine di utile.

41.4. Nel caso in cui l'OE decida per il trasferimento del personale e per il trasferimento o noleggio dei beni, l'EC si impegna a introdurre nella documentazione della procedura di scelta dell'operatore subentrante l'opportunità di questi di acquistare e/o noleggiare i beni dall'OE, subordinatamente alla verifica congiunta con l'OE dello stato di conservazione, manutenzione e conformità dei beni ai relativi requisiti legali e regolamentari e del valore dei beni da alienare o noleggiare.

TITOLO V. Disposizioni diverse

Articolo 42. Diritti di esclusiva

- 42.1. Non sono assegnati diritti di esclusiva sui servizi affidati.
- 42.2. Ogni richiesta di nuovi servizi a mercato sarà notificata all'OE che avrà diritto a richiedere l'applicazione delle regolazioni vigenti in Italia per la verifica dell'impatto sull'equilibrio economico del Contratto di Servizio.

Articolo 43. Garanzia a tutela dell'effettivo svolgimento del servizio

- 43.1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel presente atto, l'OE costituisce una garanzia fideiussoria in ragione del 10% dell'importo complessivo annuale definito Allegato 4 – Schema 3 – Riga P.

Essa dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura in assenza di controversia.

43.2. La garanzia fideiussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'EC.

43.3. Per le modalità e forme di costituzione delle garanzie e delle eventuali riduzioni si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023, che vengono espressamente richiamati per la loro applicazione.

43.4. La garanzia di cui al presente articolo è depositata presso l'EC entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto. L'EC si riserva la facoltà di risolvere il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, ad esclusivo rischio e danno dell'OE, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, in caso di mancato rispetto del predetto termine.

Articolo 44. Penali per mancata osservanza di clausole contrattuali

44.1. Con riferimento a obblighi contrattuali che comportino da parte dell'OE l'adempimento entro termini specifici, l'inosservanza del termine è sanzionato con una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

44.2. Ai fini del presente articolo si precisa che l'adempimento parziale dell'obbligo equivale a inadempimento.

44.3. Le penali si applicano anche nel caso in cui il termine dell'adempimento non sia specificamente individuato nel Contratto ma disposto dall'EC; in tal caso il termine non può essere inferiore a 30 giorni.

- 44.4. Si applica la medesima penale di cui al precedente comma 44.1 in riferimento agli obblighi di trasparenza di cui alla Misura 10 della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.16/2018.
- 44.5. Le penali in materia di qualità del servizio sono previste all’Allegato 3 del Contratto.
- 44.6. In sede di Comitato tecnico l’EC propone il calcolo delle penali e richiede l’emissione della nota di credito, o equivalente documento contabile, di pari importo indicando anche la fattura dalla quale la stessa sarà detratta; fino all’emissione della nota di credito la detta fattura non sarà liquidata neanche parzialmente.
- 44.7. Il limite massimo delle penali è pari alla remunerazione del CIN al netto degli oneri finanziari visibili nello schema 3 - Allegato 4 – PRO e Piano Economico Finanziario.

Articolo 45. Modalità di risoluzione delle controversie

- 45.1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti effettuato in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione in sede di Comitato le parti possono avviare ulteriori tentativi di conciliazione anche arbitrale.
- 45.2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.
- 45.3. In presenza di contestazioni o controversie e fino alla composizione delle medesime, il servizio prosegue e le prestazioni sono eseguite dalle parti senza interruzioni.

45.4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 46. Condizioni e modalità per la risoluzione e cessione del contratto

46.1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.

46.2. Nel caso in cui l'OE dovesse perdere i requisiti necessari per il mantenimento della licenza ferroviaria a causa di cambiamenti nella normativa europea o italiana, l'OE si impegna a notificare tempestivamente all'EC la perdita dei requisiti. Per detta circostanza il contratto si risolve di diritto.

46.3. Nel caso di cui al precedente comma 43.2, l'OE è obbligato a garantire il servizio pubblico fino al termine di validità della propria licenza in attesa di un nuovo affidamento del servizio da parte dell'EC.

46.4. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione dell'OE;
- b) variazioni organizzative nell'ambito dell'EC.

46.5. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibili alla Parte responsabile che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 47. Subaffidamento dei servizi

47.1. È consentito all'OE il ricorso al sub-affidamento dei servizi di trasporto ferroviario previa autorizzazione concessa dall'EC in funzione dei requisiti posseduti dall'Impresa sub-affidataria. In particolare quest'ultima deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2015 e di quelli previsti al sistema di qualificazione dell'EC. Ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Regolamento 1370/2007 l'OE è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico: ai fini del presente articolo l'OE è tenuto a fornire direttamente almeno il 80% dei treni*km previsti dal PEA.

47.2. L'OE conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'EC, sia nei confronti dell'utenza. Essa si impegna, in particolare, a garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti.

- 47.3. In ogni caso il sub-affidamento di cui al presente articolo deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori rispetto a quelle previste nel presente Contratto.
- 47.4. Le variazioni di produzione rispetto al PEA sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui Allegato 3 Allegato Qualità anche se dovute a imprese sub-affidatarie di cui l'OE si avvale.
- 47.5. L'OE è tenuto a rendere note formalmente alle Imprese sub-affidatarie tutte le condizioni e gli obblighi cui l'Impresa medesima è soggetta nei confronti dell'EC e degli utenti, con l'obbligo per l'Impresa subaffidataria di accettare e fare proprie tali condizioni nel quadro del sub-affidamento, ferma restando l'estraneità dell'EC al rapporto tra l'OE e l'Impresa subaffidataria.

Articolo 48. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 48.1. L'OE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 48.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 co.9bis, della L.136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 48.3. L'OE si impegna a dare immediata comunicazione all'EC ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia

dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 49. Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione

49.1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, l'OE ha l'obbligo di rendere disponibili all'EC tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, nel rispetto delle linee guida adottate da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), sentito il garante per la protezione dei dati.

49.2. Nel caso in cui l'OE non ottemperi alle previsioni di cui al precedente comma 49.1, ai sensi del comma 11 dell'art.18 della l.r. Piemonte 1/2000, l'EC può applicare una sospensione del 1% sull'erogazione delle compensazioni.

Articolo 50. Tutela dei dati personali

50.1. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

Articolo 51. Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia

51.1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni di cui all'art. 91 D.Lgs 159/2011.

Articolo 52. Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario

52.1. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

52.2. L'imposta di bollo per la stipulazione del presente contratto è a carico dell'OE.

Il presente atto è redatto in un unico esemplare ed è composto da n. 56 pagine.

Si omette l'allegazione degli allegati dal n. 1 al n. 8 poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale n. 1055 del 31/12/2024 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede legale dell'ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data riportata sulla segnatura di firma digitale.

Per l'Agazia della mobilità piemontese

Il direttore generale

Cesare PAONESSA

Per l'Operatore Economico LONGITUDE HOLDING S.R.L.

IL Direttore Generale

Matteo ARENA

Il Consigliere d'Amministrazione

Manuel Villacé CARBALLO

L'imposta di bollo è assolta mediante i contrassegni telematici, apposti su copia cartacea del contratto

conservato presso l'Agazia della mobilità piemontese, i cui numeri identificativi sono riportati a

margin.

01241033515314